



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARCIERI GRANDE MILANO

STATUTO

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci
il 27 settembre 2009**

Versione stampata da C.M. il 5.10.2009

Articolo 1. Costituzione e scopi

1.1 Costituzione

Sulla base dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Grande Milano (AGM in acronimo), Associazione Sportiva senza fini di lucro.

1.2 Sede sociale

L'Associazione ha sede legale presso il Presidente pro-tempore. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire delle sedi e/o sezioni secondarie nei luoghi che il Consiglio riterrà più opportuni, purché in Italia.

Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale, purché in Italia.

1.3 Scopi sociali

Scopo dell'Associazione è quello di favorire, senza fini di lucro, l'insegnamento, la pratica amatoriale ed agonistica, la diffusione e la promozione dello sport del Tiro con l'Arco in tutte le sue forme.

1.4 Principi costitutivi

Le norme statutarie e regolamentari dell'AGM si ispirano al principio della democrazia interna, al principio del libero accesso all'attività del tiro con l'arco da parte di chiunque in condizioni di parità ed a quello della trasparenza degli atti.

1.5 Realizzazione degli scopi sociali

Gli atti della Associazione sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle norme emanate dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), alla quale l'AGM aderisce e dalle norme emanate dalla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (FITA), dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'AGM favorisce tutte le forme di collaborazione con Enti ed Associazioni che si prefiggono i medesimi scopi e con tutte le organizzazioni ed i soggetti che possano permettere proficue forme di collaborazione e di sinergie operative.

Articolo 2. Durata dell'associazione ed anno sociale

2.1 Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2.2 Anno sociale

L'anno sociale ha inizio il 1° Novembre e termina il 31 Ottobre dell'anno successivo.

Articolo 3. I Soci

3.1 Categorie

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a. Soci ordinari;
- b. Soci famigliari;
- c. Soci Junior;
- d. Soci frequentatori;
- e. Soci onorari.

Tutte le categorie di Soci, con la sola esclusione dei Soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le entità stabilite dalla Assemblea dei Soci e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di Società.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità di particolare prestigio o che hanno acquisito speciali benemeritenze nell'ambito delle attività della Associazione stessa. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa e possono partecipare alle assemblee dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire se conferire ai Soci Onorari il diritto di voto e delibera sulla loro eleggibilità alle cariche Sociali.

La qualifica di Socio non è trasferibile ad eccezione del trasferimento per causa di morte.

La quota versata a titolo di iscrizione alla Associazione non può costituire oggetto di cessione, neppure gratuita o a titolo di donazione.

3.2 Associazione

Per ottenere la qualifica di socio, occorre presentare una domanda scritta, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti, indirizzata al Presidente ed accompagnata dalla quota sociale.

Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può di volta in volta concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra. In particolare, è data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare il pagamento delle quote in modo rateizzato, in quote ridotte in relazione all'attività, secondo principi promozionali ovvero secondo le differenti capacità contributive degli Associati e per agevolare gli Associati al fine di perseguire gli scopi istituzionali.

Salvo quanto stabilito nel successivo Art. 3.3 l'ammissione dei Soci è a tempo indeterminato, escludendosi esplicitamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Sulle domande si pronuncia, in modo insindacabile, il Consiglio Direttivo. In caso di reiezione, la quota viene integralmente restituita contestualmente alla comunicazione di reiezione della domanda.

La qualifica di socio implica l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione.

I Soci verranno iscritti in un apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ai Soci potranno essere rilasciate, all'atto della loro iscrizione, speciali tessere di riconoscimento, rinnovabili annualmente sempre che l'interessato sia in regola con il pagamento della quota sociale. La tessera costituisce titolo per il godimento dei diritti societari.

3.3 Perdita della qualifica

La qualifica di socio si perde:

- Per dimissioni;
- Per morosità;
- Per espulsione;
- Per decesso.

3.3.1 Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate in forma scritta ed indirizzate al Presidente almeno 30gg prima della scadenza dell'anno sociale. Le dimissioni presentate successivamente a tale data rendono obbligatorio il pagamento della quota sociale per l'anno successivo.

3.3.2 Morosità

La morosità, per mancato pagamento della quota sociale da almeno 1 anno, viene decretata dal Consiglio Direttivo e prevede la cancellazione dal Libro dei Soci e la segnalazione agli Organi Federali competenti, qualora si tratti di socio iscritto alla Federazione.

3.3.3 Espulsione

L'espulsione, per gravi motivi disciplinari, viene decretata dal Consiglio Direttivo, motivata in forma scritta all'interessato e prevede la cancellazione dal Libro dei Soci e la segnalazione agli Organi Federali competenti, qualora si tratti di socio iscritto alla Federazione.

3.4 Eleggibilità

Possono essere eletti alle Cariche Sociali tutti i soci, purché abbiano compiuto, al momento della elezione, il 18° anno di età in regola con i pagamenti delle quote e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari associativi o federali.

Articolo 4. Organi dell'associazione

4.1

Sono Organi Sociali:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- La Commissione di Disciplina.

4.2

Tutte le cariche nell'ambito degli Organi dell'Associazione sono elettive, sono ricoperte a titolo gratuito e non sono, quindi, remunerate.

Articolo 5. L'assemblea dei soci

5.1 L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione ed è sovrana nell'ambito delle norme statutarie. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

5.2 Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro i 30 gg successivi alla scadenza dell'anno sociale, con convocazione scritta da parte del Presidente, o altro mezzo idoneo che ne comprovi il ricevimento, compresa la posta elettronica con conferma di lettura, che deve pervenire a tutti i Soci almeno 15 gg prima della data di effettuazione, contenente l'Ordine del Giorno, oltre alla data, il luogo e l'ora di effettuazione.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

5.3 Compiti dell'assemblea ordinaria

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- La elezione degli Organi Sociali;
- L'approvazione della relazione annuale del Presidente;
- L'approvazione del Bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali;
- Deliberare su ogni altro argomento contenuto nell'Ordine del Giorno.

5.4 Assemblea straordinaria

L'Assemblea in forma Straordinaria viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto.

La convocazione, in forma scritta o altro mezzo idoneo che ne comprovi il ricevimento, compresa la posta elettronica con conferma di lettura, deve pervenire a tutti i Soci almeno 15 gg prima della data di effettuazione e deve contenere l'Ordine del Giorno, oltre al luogo, la data e l'ora di effettuazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

5.5 Compiti dell'assemblea straordinaria

Sono compiti dell'Assemblea in forma Straordinaria:

- Deliberare su ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno;
- Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

5.6 Diritto di voto

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci che abbiano compiuto, al momento della elezione, il 18° anno di età in regola con i pagamenti delle quote e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari associativi o federali.

Ogni socio con diritto di voto può esprimere un solo voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un Socio avente diritto di voto per mezzo di una delega scritta.

Ogni socio non può presentare più di due deleghe.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere portatori di deleghe.

5.7 Validità dell'assemblea

La Assemblea, sia in forma Ordinaria che Straordinaria, si ritiene validamente costituita in prima convocazione qualora sia rappresentata, di persona o per delega, la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto (50%+1).

La Assemblea, sia in forma Ordinaria che Straordinaria, si ritiene validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

5.8 Delibere dell'assemblea

Le delibere di Assemblea vengono, di regola, prese a maggioranza relativa dei votanti.

In caso di parità di voti, l'argomento in votazione si intende non approvato.

Viene richiesta una maggioranza qualificata di almeno i 4/5 dei votanti solo per l'approvazione dello scioglimento della Associazione.

Le delibere della Assemblea, prese in conformità con la Legge e con il presente Statuto sono vincolanti per tutti i Soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Le delibere di Assemblea devono essere riportate in un opportuno verbale trascritto nel libro delle Assemblee che deve essere disponibile per consultazione da parte dei soci presso la Segreteria per 30 gg dalla data della Assemblea stessa. Inoltre il Verbale dovrà essere pubblicato in una apposita sezione sul sito Internet della Associazione, qualora disponibile.

Articolo 6. Il presidente

6.1 Il presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione.

Viene eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica 4 anni, in concomitanza con il Quadriennio Olimpico.

Alla scadenza del mandato può essere rieletto senza limitazioni.

In caso di dimissioni il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente che deve convocare un'Assemblea entro 60gg dalla data delle dimissioni per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla fine del mandato.

6.2 Compiti del presidente

- Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, del quale fa parte di diritto;
- È responsabile, in particolare, della attuazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, delle attività della Associazione e della corretta applicazione della sua forma giuridica;
- Rappresenta l'Associazione nei confronti degli Enti ed Associazioni esterne;
- Presenta la relazione gestionale annuale alla Assemblea dei Soci;
- Presenta il Bilancio annuale consuntivo e preventivo alla Assemblea dei Soci;
- In caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

6.3 Elezione del presidente

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto da tutti i soci aventi diritto di voto.

Viene eletto al primo scrutinio il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei votanti (50%+1).

Nel caso di non elezione al primo scrutinio si ricorre al ballottaggio tra i due candidati con maggior numero di voti.

Viene eletto al secondo scrutinio il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (50%+1).

Nel caso di non elezione al secondo scrutinio, il ballottaggio viene ripetuto ed, al terzo scrutinio, viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi.

Articolo 7. Il consiglio direttivo

7.1 Composizione

È composto dal Presidente, da 4 (quattro) membri eletti dalla Assemblea dei Soci, dal rappresentante dei Tecnici Federali e dal rappresentante dei Soci Agonisti FITARCO.

Al suo interno nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 18-bis dell'art. 90 L.27/12/2002 n.289, come introdotto dal D.L. 72/2004, convertito nelle L.128/2004, è fatto divieto agli amministratori della Associazione di ricoprire la medesima carica in altre Società od Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della Federazione di appartenenza o di discipline associate se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

7.2 Durata

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni, in concomitanza con il quadriennio olimpico.

Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limitazioni.

7.3 Elezione del consiglio direttivo

Quattro membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea dei Soci a scrutinio segreto.

Ogni Socio con diritto di voto può esprimere 2 preferenze.

Vengono eletti i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, si ricorre ad un ballottaggio. Risulta eletto il candidato (od i candidati) con maggior numero di voti.

Il rappresentante dei Tecnici Federali viene eletto dai Soci Tecnici Federali precedentemente alle elezioni del Consiglio Direttivo.

Il rappresentante dei Soci Atleti Agonisti viene eletto dai Soci Agonisti Classificati FITARCO precedentemente alle elezioni del Consiglio Direttivo.

7.4 Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Redigere i Regolamenti della Associazione e sovrintendere alla loro applicazione;
- Provvedere alla attuazione delle politiche e strategie associative decise dalla Assemblea;
- Deliberare sulle domande di associazione;
- Deliberare sulle proposte disciplinari e di espulsione;
- Affidare specifici incarichi a Soci ad a Commissioni appositamente nominate;
- Approvare il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo della Associazione da presentare alla Assemblea dei Soci;
- Approvare la relazione gestionale annuale preparata dal Presidente da presentare alla Assemblea dei Soci;
- Decidere le quote sociali da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

7.5 Riunioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi su richiesta del Presidente e convocazione da parte del Segretario.

Le convocazioni non sono sottoposte a particolare formalità procedurali, purché gli interessati ne siano informati in forma scritta, ivi compresa la posta elettronica con avviso di lettura, con almeno 5 gg di anticipo.

Si riterranno, comunque, valide le riunioni del Consiglio Direttivo anche non precedute da convocazione quando sia presente la totalità dei membri del Consiglio stesso e, se eletti, la totalità dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Le delibere del Consiglio sono prese, di norma, a maggioranza semplice dei voti espressi in modo palese purché siano presenti alla votazione almeno 4 votanti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere riportate in un opportuno verbale trascritto in un apposito libro, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Inoltre il Verbale dovrà essere pubblicato in una apposita sezione sul sito Internet della Associazione, qualora disponibile.

7.5.1 Dimissioni dal Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, entra in Consiglio il Socio primo dei non eletti.

Nel caso non esista un primo dei non eletti, deve essere convocata una Assemblea entro i due mesi successivi alla data delle dimissioni per eleggere un sostituto.

In entrambi i casi, il sostituto resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

In caso di dimissioni del rappresentante dei Tecnici o dei Soci agonisti, le rispettive rappresentanze devono riunirsi per eleggere un sostituto, che resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Le dimissioni contemporanee di almeno tre membri eletti dalla Assemblea implica la decadenza immediata di tutti i Consiglieri eletti dalla Assemblea. In questo caso, il Presidente deve convocare entro 30gg una Assemblea per nuove elezioni dei 4 Consiglieri.

I Consiglieri così eletti restano in carica fino alla scadenza del normale quadriennio.

7.6 Cariche sociali

Oltre a quella di Presidente, sono considerate Cariche Sociali quella di Vice Presidente, quella di Segretario e quella di Tesoriere.

7.6.1 Vice-presidente

È nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dalla Assemblea.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento.

7.6.2 Segretario

È nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dalla Assemblea.

È responsabile della gestione organizzativa e sportiva dell'Associazione ed, in particolare:

Provvede all'aggiornamento del Libro dei Soci

Mantiene i contatti tra l'Associazione ed i Soci

È responsabile dei contatti con le altre Associazioni e la Federazione

È responsabile degli archivi dell'Associazione

Coadiuvava il Presidente nella preparazione della relazione gestionale annuale

Redige i Verbali di Assemblea e di Consiglio e li trascrive sugli appositi Libri Sociali.

7.6.3 Tesoriere

È nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dalla Assemblea.

È responsabile della gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione ed, in particolare:

Provvede all'incasso ed alla registrazione delle quote sociali

È responsabile della corretta tenuta dei libri contabili dell'Associazione

Redige, in collaborazione con il Presidente, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea

Provvede a redigere eventuali rendiconti economici periodici, secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.6.4 Cumulabilità

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

7.6.5 Deleghe

Il Consiglio Direttivo può affidare ai Consiglieri specifiche deleghe operative secondo le necessità organizzative dell'Associazione. Modalità operative ed ambiti delle deleghe vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.6.6 Condizioni di decadenza dalle Cariche Sociali

Il Presidente decade dalla carica nei seguenti casi:

- Per scadenza del mandato
- Per grave impedimento all'esercizio delle sue funzioni decretato dal Consiglio Direttivo e ratificato dalla Assemblea dei Soci
- Qualora soggetto ad una condanna penale di primo grado
- Qualora sia stato sospeso dagli Organi di Giustizia Sportiva per un periodo superiore a 180 gg
- A seguito della non approvazione della sua Relazione annuale di Gestione e/o del Bilancio consuntivo, seguita da un esplicito voto di sfiducia da parte dell'Assemblea.
- A seguito di un esplicito voto di sfiducia espresso a seguito di una mozione presentata da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto.

Le stesse condizioni si applicano agli eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei revisori dei Conti.

Articolo 8. Il collegio dei revisori dei conti

8.1 Norme generali

È composta da 3 (tre) membri eletti dalla Assemblea dei Soci. Al suo interno elegge un Presidente.

Ha il compito del controllo degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione al fine di accertarne la regolarità nei confronti delle norme Federali e della legislazione dello Stato.

La nomina del Collegio è obbligatoria qualora il numero dei Soci sia superiore a cento, ovvero il Bilancio dell'Associazione superi i 50.000 Euro di volume totale.

Alternativamente l'Assemblea deve nominare un Socio Revisore al quale il Consiglio Direttivo deve sottoporre, per i relativi controlli e prima della presentazione del Bilancio consuntivo, tutti i documenti contabili relativi. Il Socio revisore relaziona l'Assemblea sui controlli svolti.

8.2 Durata ed incompatibilità

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica 4 anni con le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Associazione.

Il Socio Revisore viene, invece, nominato con scadenza annuale ed è soggetto alle medesime norme di incompatibilità.

Articolo 9. La commissione di disciplina

9.1 Norme generali

È composta da 3 membri eletti dalla assemblea dei Soci. Al suo interno elegge un Presidente.

È responsabile dell'esame disciplinare sull'operato dei Soci.

Esamina le situazioni su richiesta del Consiglio Direttivo; richieste di esami disciplinari da parte dei Soci devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Può agire “motu proprio” solo su richiesta da parte di Soci che riguardino azioni disciplinari nei confronti di Membri del Consiglio Direttivo.

I lavori della Commissione di Disciplina non sono vincolati a particolari formalità procedurali, purché vengano garantiti i massimi diritti di difesa ai Soci sottoposti ad esame disciplinare.

Il metodo di giudizio deve essere sempre diretto ad una rigida e democratica interpretazione ed applicazione delle regole di una corretta etica sportiva.

9.2 Proposte disciplinari

la Commissione di Disciplina può proporre al Consiglio Direttivo pene disciplinari, dalla semplice ammonizione fino alla radiazione, secondo le regole e procedure stabilite nel Regolamento di Disciplina.

Il Consiglio Direttivo può rigettare le proposte in forma motivata.

In questo caso la Commissione di Disciplina si riunisce con il Consiglio Direttivo per un riesame comune del caso.

Al termine di questa riunione viene emessa una sentenza definitiva.

I soci soggetti a provvedimenti disciplinari possono ricorrere contro le sanzioni con le modalità stabilite dal Regolamento di Disciplina.

9.3 Durata ed incompatibilità

La Commissione di Disciplina resta in carica 4 anni con le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

L'appartenenza alla Commissione di Disciplina è incompatibile con qualsiasi carica od incarico nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 10. Principi ispiratori della gestione patrimoniale

10.1 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e da tutte le altre poste che, a qualsiasi titolo, possano venire iscritte, in accordo alle disposizioni di legge ed alla natura giuridica dell'Associazione, come poste attive di bilancio.

Durante tutta la vita dell'Associazione è stabilito esplicito ed irrinunciabile divieto alla distribuzione, anche in forma indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale di qualsiasi natura, salvo che dette destinazioni o distribuzioni non siano imposte per legge.

10.2 Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo viene destinato ad una Associazione senza fine di lucro il cui scopo sia il sostegno della attività sportiva di persone disabili. L'Associazione beneficiaria della donazione viene decisa dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

10.3 Il bilancio

Il bilancio costituisce lo strumento informativo dei dati patrimoniali, economici e finanziari dell'Associazione e deve essere redatto secondo corretti principi contabili indicati dal Codice Civile in materia di Associazioni Dilettantistiche senza fini di lucro.

10.4 Finalità del bilancio

Le finalità del Bilancio sono:

- Fornire una conoscenza attendibile e periodica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
- Fornire una conoscenza attendibile e periodica del risultato economico conseguito nell'esercizio, tramite una chiara dimostrazione delle componenti economiche positive e negative.

Articolo 11. Istituto referendario

A discrezione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, alcuni particolari quesiti possono essere sottoposti all'esame dei Soci tramite Referendum.

Il Referendum ha valore puramente consultivo e viene, di norma, svolto per via epistolare, comunque in forma di voto segreto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare i Soci sui risultati del Referendum e sulle eventuali conseguenti decisioni.

Articolo 12. Libri sociali

Gli Atti dell'Associazione debbono essere registrati sui seguenti Libri Sociali a pagine numerate:

Libro dei Soci, contenente l'elenco dei Soci iscritti con i relativi dati e la data di iscrizione ed eventualmente la data di cancellazione. Viene redatto a cura del Segretario.

Libro dei verbali di Assemblea; contenente i verbali delle Assemblee dei Soci. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Libro delle Assemblee deve contenere i Bilanci consuntivi approvati dalla Assemblea stessa. Viene redatto a cura del Segretario.

Libro dei verbali di Consiglio; contenente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Viene redatto a cura del Segretario.

Libri contabili; contenenti tutte le registrazioni di contabilità che sono richieste dalla legislazione vigente in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro. Vengono redatti sotto la responsabilità del Tesoriere.

Articolo 13. Disposizioni finali

13.1

Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e sostituisce integralmente ogni disposizione statutaria precedente.

13.2

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile ed in particolare le disposizioni legislative relative alle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro.

13.3

In materia di disciplina delle attività associative valgono inoltre le disposizioni previste dai Regolamenti dell'Associazione.

Articolo 14. Disposizione transitoria

14.1

Gli Organi dell'Associazione eletti nel corso della Prima Assemblea elettiva resteranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico.

Milano, 27 Settembre 2009